SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in venticinquesima seduta comune, il 10 febbraio 2005, alle ore 13, con il seguente:

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

05A01113

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2005.

Modifica del decreto 28 dicembre 2004, relativo al riconoscimento alla sig.ra Stokart Zoè Chantal Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 28 dicembre 2004 con il quale si riconosceva il titolo di psichologue conseguito in Belgio dalla sig.ra Stokart Zoè Chantal Daniel, cittadina belga quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata riportata come data di conseguimento della «Licencè en sciences psychologiques» il 5 settembre 1994 al posto della data «8 settembre 2000»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Stokart Zoè Chantal Daniel, pervenuta in data 5 gennaio 2005;

Decreta:

Il decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di psichologue, conseguito in Belgio da Stokart Zoè Chantal Daniel, nata a Liegi il 16 aprile 1977, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi sez. A, è modificato nel senso che in luogo della data «5 settembre 1994» va riportata e letta la data «8 settembre 2000».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2004.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00732

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 gennaio 2005.

Ripartizione del contributo per il cofinanziamento, per l'anno 2004, di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali in attuazione dell'articolo 74 della legge n. 289/2002.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha attribuito per l'anno 2003 un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, prevedendo tra l'altro che la ripartizione delle risorse avvenisse con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di determinati criteri;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 8 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2004, di ripartizione del cofinanziamento suddetto;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», che in tabella *D* — prevista dall'art. 4, comma 242, della medesima legge — stanzia, anche per l'anno 2004, 10 milioni di euro per le medesime finalità indicate all'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che in tabella 1 — prevista dall'art. 1, comma 6, del medesimo decreto-legge — al punto 1.1 prevede, tra le riduzioni di spesa, quella relativa all'oggetto del presente decreto per un importo pari a 5 milioni di euro;

Visti gli indici di criminalità locale su base regionale, e provinciale relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2003, come risultanti dal rapporto percentuale dei reati, indicati nella tabella allegata al presente decreto, riferiti a ciascuno dei suddetti enti territoriali con il totale dei reati medesimi, nonché la densità della popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, nell'ambito degli strumenti normativi e finanziari adottati a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali, oltre che con disposizioni normative specifiche, erogare incentivi ai fini indicati dall'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 28 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2004 derivante dal rifinanziamento previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione alle finalità di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rideterminato per tenere conto delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, e la sua destinazione è quella indicata nel decreto interministeriale 8 gennaio 2004 richiamato in premessa.

Roma, 28 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Regioni	Furti in danno di esercizi commerciali e su mezzi di trasporto pesante a	Rapine (comprese le rapine in banca, in uffici postali, a trasporto valori, ecc.) b	Reati estorsivi o sintomatici di fatti estorsivi c	Totale reati d (a+b+1,5c)	Indice locale di criminalità su base regionale e *provinciale (rapporto percentuale dei reati di ciascuna area geografica con il totale complessivo dei reati) e	Densità di popolazione per kmq	Rapporto percentuale della densità di popolazione di ciascuna area geografica con la sommatoria del medesimo indicatore f	Indicatore di ripartizione in percentuale derivante dalla somma ponderata di e con f (80%e+20%f)	Cofinanziamento in euro attribuito a ciascuna regione e provincia autonoma in ragione della rispettiva **fascia di collocazione
Lombardia	14.049	5.805	1.450	22.029	14,8025	382	10,6793	13,9779	414.285,50
Campania	3.370	13.767	1.650	19.612	13,1784	421	11,7696	12,8966	414.285,50
Lazio	9.504	4.183	1.007	15.198	10,2124	299	8,3589	9,8418	414.285,50
Piemonte	9.057	3.878	987	14.416	9,6869	167	4,6687	8,6832	414.285,50
Emilia-Romagna	10.141	2.003	735	13.247	8,9016	182	5,0881	8,1389	414.285,50
Sicilia	3.434	3.726	3.108	11.822	7,9439	193	5,3956	7,4343	414.285,50
Veneto	7.528	1.761	592	10.177	6,8385	249	6,9611	6,8630	414.285,50
Toscana	6.296	1.241	815	8.760	5,8863	153	4,2773	5,5645	241.667,00
Puglia	3.043	2.063	1.632	7.554	5,0760	208	5,8149	5,2239	241.667,00
Liguria	4.064	807	418	5.498	3,6944	290	8,1074	4,5770	241.667,00
Calabria	1.356	662	1.641	4.480	3,0104	133	3,7182	3,1520	241.667,00
Marche	2.312	313	221	2.957	1,9870	153	4,2773	2,4451	241.667,00
Sardegna	1.733	451	1.009	3.698	2,4849	68	1,9010	2,3683	241.667,00
Friuli-V. Giulia	1.962	275	215	2.560	1,7202	152	4,2494	2,2261	133.333,50
Abruzzo	1.522	315	249	2.211	1,4857	118	3,2989	1,8475	133.333,50
Umbria	1.401	254	132	1.853	1,2451	99	2,7677	1,5496	133.333,50
Provincia autonoma di Trento	586	89	99	824	0,5537	78	2,1806	0,8791	58.333,00
Provincia autonoma di Bolzano	709	65	81	896	0,6021	63	1,7613	0,8340	58.333,00
Molise	239	27	59	355	0,2385	72	2,0129	0,5934	58.333,00
Basilicata	202	46	107	409	0,2748	60	1,6774	0,5554	37.500,00
Valle d'Aosta	220	25	12	263	0,1767	37	1,0344	0,3484	37.500,00
				148.819	100,00	3.577	100,00	100,00	5.000.000,00

**fasce di collocazione: 1^ fascia(Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia, Veneto: € 414.285,50 ciascuna) 58% cofinanziamento complessivo; 2^ fascia(Toscana, Puglia, Liguria, Calabria, Marche, Sardegna: € 241.667,00 ciascuna) 29% cofinanziamento complessivo; 3^ fascia(Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria: € 133.333,50 ciascuna) 8% cofinanziamento complessivo; 4^ fascia(Province autonome di Trento e Bolzano, Molise: € 58.333,00 ciascuna) 3,5% cofinanziamento complessivo; 5^ fascia(Basilicata, Valle d'Aosta: € 37.500,00 ciascuna) 1,5% cofinanziamento complessivo.

05A01020

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Berbecar Brindusa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Berbecar Brindusa, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Berbecar Brindusa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor - medic rilasciato in data 26 settembre 2000 dall'Università statale di medicina e farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj-Napoca - Bucarest (Romania) alla sig.ra Berbecar Brindusa, nata a Sighetu Marmatei (Romania) il 26 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Berbecar Brindusa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00730

DECRETO 3 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Dizdari Arbana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Dizdari Arbana cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ematologia conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Dizdari Arbana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ematologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ematologia rilasciato in data 20 dicembre 1995 dall'Università di Tirana (Albania) alla dott.ssa Dizdari Arbana, nata a Shkoder (Albania) il 9 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e lo svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che all'art. 1 prevede la costituzione e composizione della commissione di certificazione presso ogni direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato ancora che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni di quanti hanno titolo a far parte dell'organo collegiale in parola;

Decreta:

È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Matera - servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

dott. Giovanni Gurrado - dirigente - direttore della DPL di Matera con funzione di presidente;

dott.ssa Anna Grazia Paternoster - funzionario responsabile del servizio politiche del lavoro;

dott. Cosimo Ariano - funzionario del servizio politiche del lavoro;

sig. Giuseppe Caione - in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

sig. Giuseppe Acquasanta - in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

quali componenti di diritto;

dott.ssa Lucia Imperatrice - in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate;

rag. Antonio Galtieri - in rappresentanza dell'ordine dei consulenti del lavoro;

avv. Consiglia Dilillo - in rappresentanza dell'ordine degli avvocati e procuratori legali;

dott. Carmelo Cospito - in rappresentanza dell'ordine dei dottori commercialisti;

rag. Eustachio Festa - in rappresentanza del collegio dei ragionieri e periti commerciali,

quali componenti a titolo consultivo.

Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, potrà essere sostituito da un supplente.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00639

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 4 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno al Comitato provinciale, istituito presso la sede INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 135 del 25 marzo 2002, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le dimissioni del sig. Spingola Francesco, componente del predetto organo collegiale in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 2 dicembre 2004, pervenuta il 13 dicembre 2004, con la quale l'Organizzazione sindacale CGIL ha segnalato il nominativo del sig. Giovanni Donato nato a Cosenza il 25 gennaio 1962, in sostituzione del dimissionario sig. Spingola;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, modificato dall'art. 44, comma 1 legge n. 88/1989, il sig. Giovanni Donato, nato a Cosenza il 25 gennaio 1962 e residente ad Acri (Cosenza) alla via Campo Sportivo n. 20 - viene nominato componente effettivo in seno al Comitato provinciale istituito presso la sede INPS di Cosenza, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dimissionario sig. Spingola Francesco.

Cosenza, 4 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A00532

DECRETO 4 gennaio 2005.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori della società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina della dott.ssa Maria Maddalena Miuccio residente in Montelibretti (Roma) - via Garibaldi n. 12/a, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Rocco Angelucci», con sede in Roma costituita in data 16 febbraio 1991, rogito notaio Tarsia Eugenio, repertorio n. 20759, BUSC n. 32606 codice fiscale n. 04045601004, in sostituzione della sig.ra Pistolesi Eleonora;

cooperativa «Opera - Servizi per l'arte», con sede in Roma costituita in data 12 ottobre 1998, rogito notaio Pierantoni Pietro, repertorio n. 66269, BUSC n. 35551 codice fiscale n. 05609891006, in sostituzione della sig.ra Mamone Daniela.

Roma, 4 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00858

DECRETO 4 gennaio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Progesys», in Roma e società cooperativa «C.A.T.E.B.», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori della società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La nomina della dott. Forlingeri Sandro residente in Roma - via delle Mimose n. 45, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Progesys», con sede in Roma costituita in data 13 giugno 1991, rogito notaio Elvira Bellelli, repertorio n. 19354, BUSC n. 32558, codice fiscale n. 04114381009, in sostituzione del sig. Ceccaglia Roberto;

cooperativa «C.A.T.E.B.», con sede in Roma 11 gennaio 1974, rogito notaio Sebastiano Caprino, repertorio n. 24010, BUSC n. 21905, codice fiscale n. 00469950588, in sostituzione del liquidatore deceduto.

Roma, 4 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00859

DECRETO 10 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato provinciale INPS di Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88 e, segnatamente il comma 3 dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota protocollo n. 29108 del 24 dicembre '04 delle segreterie territoriali CGIL-CISL-UIL con la quale veniva richiesta congiuntamente la sostituzione, a seguito di dimissione, del componente Del Carmine Michele con il sig. Iatarola Michele;

Decreta:

Il sig. Iatarola Michele nato a Orsara di Puglia il 13 ottobre 1954 è nominato componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Del Carmine Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 10 gennaio 2005

Il dirigente: PALAZZO

05A00568

DECRETO 11 gennaio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli, presso la direzione provinciale del lavoro di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto in particolare l'art. 14 della suddetta legge che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'I.N.P.S. della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto di n. 19929 del 16 ottobre 1996 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Forlì;

Considerata la necessità, a seguito della richiesta di sostituzione di membri presentata da alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, di reintegrare la composizione della suddetta commissione;

Tenuto conto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali operanti nella provincia di Rimini;

Decreta:

Art. 1.

La commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è così composta:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rimini - presidente;

Direttore *pro-tempore* della sede I.N.P.S. di Rimini;

dott. Roberto Marotti, funzionario designato dal Ministero risorse agricole, alimentari forestali;

rappresentanti dei lavoratori:

sig. Luca Giacobbe (CISL);

sig. Marco Rinaldi (CGIL);

sig. Pierluigi Sestagalli (UIL);

rappresentanti dei datori di lavoro:

sig.ra Paola Filanti (U.P.A.);

sig. Dino Gori (C.I.A.);

sig.ra M. Caterina Lucarelli (Coldiretti).

Art. 2.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della legge innanzi citata vengono inoltre nominati per ciascuno dei membri suindicati i seguenti supplenti:

un funzionario della direzione provinciale del lavoro, supplente del presidente;

un funzionario designato dal direttore della sede I.N.P.S. di Rimini;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sig.ra Laura Quattrocchi, collaboratore amministrativo designata dal Ministero risorse agricole, alimentari, forestali;

rappresentanti dei lavoratori:

sig. Massimo Fossati (CISL);

sig. Marco Bonetti (CGIL);

sig. Giovanni Fronzoni (UIL);

rappresentante dei datori di lavoro:

sig.ra Marta Castellani (UPA);

sig. Livio Dellarosa (C.I.A.);

sig.ra Giuseppina Faitanini (Coldiretti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 11 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A00636

DECRETO 12 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli, presso la sede di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli occupati a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 9/1972 in data 14 dicembre 1972 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Imperia con il quale provvide a costituire presso la sede di Imperia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 7 gennaio 2005 con la quale l'U.G.L. di Imperia designa il sig. De Vincentis Antonio quale membro effettivo del consesso di cui sopra in sostituzione del sig. Gobbo Marco;

Vista la nota datata 7 gennaio 2005 con la quale l'U.G.L. comunica la revoca del mandato del sig. Gobbo Marco dalla Commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. De Vincentis Antonio, residente in Saremo - Via Val d'Ulivi, 10 è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo in sostituzione, per revoca del mandato, del sig. Gobbo Marco.

Imperia, 12 gennaio 2005

Il dirigente reggente: PIRRI

05A00566

DECRETO 12 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei Comitati provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 02 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale presso la Sede INPS di Imperia;

Acquisita la nota di revoca protocollo 176 del 7 gennaio 2004 della Direzione provinciale dell'UGL.

Preso atto della nuova designazione effettuata dalla predetta Organizzazione sindacale;

Decreta:

Il dr. Ligato Enzo, residente a Sanremo in Str. Capinera n. 36, è nominato membro del Comitato provinciale INPS di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Gobbo Marco

Imperia, 12 gennaio 2005

Il dirigente reggente: PIRRI

05A00567

DECRETO 12 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS delle province del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46;

Visto il proprio decreto n. 68 del 28 novembre 2001 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola;

Vista la nota del 4 gennaio 2005 con la quale la C.G.I.L. VCO propone di nominare in qualità di membro del Comitato INPS il sig. Ghiselli Franco in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, in sostituzione del sig. Zaretti Graziano, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale del Comitato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Il sig. Ghiselli Franco è chiamato a far parte del Comitato provinciale INPS della provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, in sostituzione del sig. Zaretti Graziano, dimissionario.

Omegna, 12 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

05A00608

DECRETO 12 gennaio 2005.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Piemonte, presso la sede della direzione regionale del lavoro per il Piemonte.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL PIEMONTE

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la lettera circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 24 giugno 2004, con la quale sono state fornite indicazioni operative per l'attuazione della normativa sopra citata;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo sopra indicato che prevede che facciano parte della commissione, in ragione del loro incarico, il direttore della direzione regionale del lavoro che la presiede, il direttore regionale dell'I.N.P.S., il direttore regionale dell'I.N.A.I.L., il comandante regionale della Guardia di finanza, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

Considerato che della commissione fanno, altresì, parte quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Ritenuto quindi, di dover procedere alla individuazione delle predette organizzazioni sulla base del grado di rappresentatività espresso;

Considerate le risultanze degli atti istruttori posti in essere dal proprio ufficio ai fini della valutazione comparativa del grado di rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Preso atto che sulla base di tale ponderata valutazione nella regione Piemonte risultano maggiormente rappresentative le seguenti associazioni:

per i lavoratori: CGIL, CISL, UIL, UGL;

per i datori di lavoro: Confindustria Piemonte, Federapi, Confartigianato Piemonte, Confcommercio Piemonte;

Viste le designazioni effettuate dalle predette associazioni;

Decreta:

È istituita presso la sede della direzione regionale del lavoro per il Piemonte, la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Piemonte, così composta:

in rappresentanza delle istituzioni pubbliche:

direttore della direzione regionale del lavoro;

direttore regionale dell'INPS;

direttore regionale dell'INAIL;

comandante regionale della Guardia di finanza;

direttore regionale dell'Agenzia delle entrate;

coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali,

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Vincenzo Scudiere (C.G.I.L.);

sig. Mario Scotti (C.I.S.L.);

sig. Giorgio Rossetto (U.I.L.);

sig. Domenico Fresilli (U.G.L.),

in rappresentanza dei datori di lavoro.

dott. Roberto Rinaldi (Confindustria Piemonte);

dott. Raimondo Giglio (Federapi);

prof. Mario Giuliano (Confartigianato Piemonte);

dott. Marco Gossa (Confcommercio Piemonte).

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari della direzione regionale del lavoro per il Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Torino, 12 gennaio 2005

Il direttore regionale: NAPOLI

05A00638

DECRETO 12 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 410 del codice penale civile;

Visto il proprio decreto n. 3 del 13 novembre 2000 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota datata 16 dicembre 2004 dell'A.P.I. Novara e Verbano Cusio Ossola con la quale si propone di nominare in qualità di membro effettivo della commissione provinciale per le controversie di lavoro la sig.ra Pugno Silvana in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione dell'avv. Magretti Marco;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della commissione;

Decreta:

La sig.ra Pugno Silvana è chiamata a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controvrie individuali di lavoro della provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione dell'avv. Magretti Marco.

Omegna, 12 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

05A00688

DECRETO 13 gennaio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, che prevede l'istituzione delle commissioni di certificazioni dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 mediante il quale è stata regolata la costituzione ed il funzionamento delle commissioni di certificazione;

Considerato che detta commissione è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato altresì che alle riunioni di tale commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali d'appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Ritenuto necessario provvedere, per garantire la funzionalità della predetta commissione, alla nomina anche dei membri supplenti;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'I.N.P.S., INAIL, Agenzia delle entrate, ordine dei consulenti del lavoro, ordine dei dottori commercialisti, collegio dei ragionieri e periti commerciali, ordine degli avvocati di Campobasso;

Decreta:

È costituita presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Campobasso la commissione di certificazione, di cui all'art. 1, comma 2 e comma 4 del decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così composta:

membri di diritto componenti effettivi:

dott.ssa Brunetti Angela, direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Campobasso con funzioni di presidente;

sig. Lastoria Guido, funzionario direzione provinciale del lavoro;

dott.ssa Ottaviani Loredana, funzionario direzione provinciale del lavoro;

dott. Colalillo Marco, rappresentante dell'INAIL;

ing. Vetromile Francesco, direttore provinciale INPS;

membri di diritto componenti supplenti:

sig. Lomma Donata, funzionario direzione provinciale del lavoro;

rag. Cordisco Cristina, rappresentante INAIL;

dott.ssa Montagano Maria, rappresentante INPS;

membri consultivi componenti effettivi:

sig. Ruscitto Mario, rappresentante dell'Agenzia dell'entrate;

rag. Siravo Davide, rappresentante dell'ordine dei consulenti del lavoro;

dott. Del Cioppo Vittorio, rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti;

rag. Corsi Paolo, rappresentante del collegio dei ragionieri e periti commerciali;

avv. Fiore Angela, rappresentante dell'ordine degli avvocati;

membri consultivi componenti supplenti:

dott. Tucci Giuseppe, rappresentante dell'Agenzia dell'entrate;

dott.ssa Falasca Francesca, rappresentante dell'ordine dei consulenti del lavoro;

dott.ssa Ruscitto Mariacarmela, rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti;

rag. Colagiovanni Roberto, rappresentante del collegio dei ragionieri e periti commerciali;

avv. Mancini Nicola, rappresentante dell'ordine degli avvocati.

Il presidente si riserva in caso di proprio impedimento, di delegare un funzionario della direzione provinciale del lavoro di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Campobasso, 13 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A00733

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 gennaio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 76, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004, con il quale sono state stabilite le condizioni per la istituzione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro e le province;

Viste le designazioni delle forze sociali rappresentate nell'organo collegiale di cui trattasi;

Decreta:

È istituita presso la Direzione del lavoro di Piacenza, la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Detto organo collegiale è così composto:

Membri di diritto:

Presidente: il Dirigente *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza che, in caso di assenza o impedimento può delegare le funzioni di Presidente alla dott.ssa Enrica Alberti, o al altro Funzionario della D.P.L.;

Funzionari della D.P.L.:

dott. Giacomina Cremonesi e dott. Calogero Sabia che, in caso di assenza o impedimento, potranno essere sostituiti da altri funzionari appositamente delegati;

dott. Carlo Paiano componente effettivo, in rappresentanza dell'INPS;

dott. Gaetano Filippi componente supplente, in rappresentanza dell'INPS;

sig. Renato Bertola componente effettivo, in rappresentanza dell'INAIL;

dott. Ferdinando Laurenza componente supplente in rappresentanza dell'INAIL.

Alle riunioni della Commissione partecipano, a titolo consultivo:

dott.ssa Daniela Correddu componente effettivo in rappresentanza Agenzia delle entrate;

dott. Daniele Torrini componente supplente in rappresentanza Agenzia delle entrate;

rag. Alessandro Lupi componente effettivo in rappresentanza dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro;

rag. Piero Montesissa componente supplente in rappresentanza dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro;

avv. Giuseppe Accordino componente effettivo in rappresentanza dell'ordine professionale degli avvocati e procuratori legali;

avv. Otto Taini componente supplente in rappresentanza dell'ordine professionale degli avvocati e procuratori legali;

dott. Paolo Arata componente effettivo in rappresentanza dell'ordine professionale dei dottori commercialisti;

dott. Giuliano Leonardi componente supplente in rappresentanza dell'ordine professionale dei dottori commercialisti;

rag. Delia Fusco componente effettivo in rappresentanza dell'ordine professionale dei ragionieri commercialisti ed economisti d'impresa;

dott. Leandro Cima Politi componente supplente in rappresentanza dell'ordine professionale dei ragionieri commercialisti ed economisti d'impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 14 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

05A00635

DECRETO 17 gennaio 2005.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Forlì-Cesena, per l'anno 2005.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993 (schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le parti sociali interessate nelle riunioni del 29 novembre 2004 e del 14 dicembre 2004 presso la Direzione provinciale del lavoro, le quali hanno ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio precedentemente determinate con decreto direttoriale n. 13306 del 29 marzo 2004;

Esaminate le tariffe determinate nelle altre realtà provinciali della regione Emilia-Romagna;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la particolarità e peculiarità del tessuto socio-economico produttivo della provincia di Forlì - Cesena e degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla Camera di commercio industria e artigianato provinciale;

Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2005 in base alle successive rilevazioni degli elementi aggiuntivi scaturenti entro il 31 dicembre 2005 previo ulteriore consultazione delle parti sociali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005, di rettificare le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio che vengono così determinate:

1. Tariffe al quintale: le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 2,20%, applicando compensi diversificati rapportati alle diverse tipologie merceologiche;

2. Tariffe in economia: quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative ect.) dei seguenti compensi orari:

dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 € 17,20;

tariffe a cottimo dal 1° gennaio 2005 aumento del 2,20%.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato agli enti interessati.

Forlì, 17 gennaio 2005

Il direttore provinciale: DALMONTE

05A00637

DECRETO 18 gennaio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro, sezione politiche del lavoro di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 luglio 2004 che all'art. 1, comma 1 e 2, prevede la costituzione della Commissione di certificazione ex art. 76, comma 1, della lettera *B* del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta Commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto della Direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti alle politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato ancora che alle riunioni di detta Commissione partecipano, anche a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate e un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni di quanti hanno titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così

Decreta:

1. È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara - Servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la Commissione di certificazione nelle persone dei signori:

dott. Rosario Gallina, dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara;

dott. Carmelo Vatteroni, funzionario addetto al Servizio politiche del lavoro;

sig. Cesare Faggioni, funzionario addetto al Servizio politiche del lavoro;

dott. Maurizio Tonarelli, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate;

sig.ra Paola Davitti, funzionario della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Carrara;

sig. Antonio Ghelli, funzionario della sede provinciale dell'INAIL di Carrara,
quali componenti di diritto;

avv. Stefano Rossi, in rappresentanza dell'ordine degli avvocati;

rag. Vincenzo Casella, in rappresentanza dell'ordine dei consulenti del lavoro;

dott. Filippo Micheloni, in rappresentanza dell'ordine dei dottori commercialisti;

rag. Ussi Carlo, in rappresentanza del collegio dei ragionieri,
quali componenti a titolo consultivo.

2. Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.a.r. della Toscana.

Carrara, 18 gennaio 2005

Il direttore provinciale: GALLINA

05A00729

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 gennaio 2005.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Liguria, presso la sede della direzione regionale del lavoro di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 che istituisce la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la lettera circolare 24 (prot. n. 797) del 24 giugno 2004 della Direzione generale affari generali, Risorse umane e attività ispettiva - Divisione VII - Coordinamento ispezione del lavoro con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative per l'attuazione della normativa sopra citata;

Considerato che della Commissione sono componenti istituzionali, il direttore della Direzione regionale del lavoro che la presiede, i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL, il Comandante regionale della Guardia di finanza, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il Coordinatore regionale delle Aziende sanitarie locali;

Considerato che della Commissione fanno, altresì, parte quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Considerato, quindi, di dover procedere alla individuazione delle predette organizzazioni sulla base del grado di rappresentatività espresso;

Viste le risultanze degli atti istruttori posti in essere dai propri uffici ai fini della valutazione comparativa del grado di rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e valutata anche la consistenza, nell'ambito regionale, dei diversi compatti produttivi;

Preso atto che sulla base di tale ponderata valutazione ai fini delle predette designazioni sono state individuate le seguenti associazioni:

per i datori di lavoro: Confindustria Liguria; Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Federazione regionale Ligure; Confcommercio Liguria, del turismo e dei servizi; ABI - Associazione bancaria italiana;

per i lavoratori: CGIL, CISL, UIL e UGL;

Viste le designazioni pervenute da parte delle predette associazioni;

Decreta:

È istituita presso la sede della Direzione regionale del lavoro di Genova, la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Liguria, così composta:

In rappresentanza delle Istituzioni pubbliche.

Presidente - Direttore della Direzione regionale del lavoro di Genova *pro-tempore* o un suo delegato;

Componente - Direttore regionale dell'I.N.P.S. *pro-tempore* o un suo delegato;

Componente - Direttore regionale dell'INAIL *pro-tempore* o un suo delegato;

Componente - Comandante regionale della Guardia di finanza *pro-tempore* o un suo delegato;

Componente - Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate *pro-tempore* o un suo delegato;

Componente - Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali *pro-tempore* o un suo delegato.

In rappresentanza dei datori di lavoro.

Confindustria:

membro effettivo: dott. Pier Giuseppe De Martini;

membro supplente: dott.ssa Marina Traverso;

C.N.A.:

membro effettivo: sig. Gino Angelo Lattanzi;

membro supplente: sig.ra Laura Bosasso;

Confcommercio:

membro effettivo: sig. Mario Montesoro;

membro supplente: sig. Antonio Ferrarini;

ABI:

membro effettivo: dott. Sergio Donegà;

membro supplente: dott. Ugo Cordara.

In rappresentanza dei lavoratori.

C.G.I.L.:

membro effettivo: sig. Antonello Sotgiu;

membro supplente: sig.ra Uga De Crignis;

C.I.S.L.:

membro effettivo: sig. Andrea Sanguineti;

membro supplente: sig. Giacomo Spera;

U.I.L.:

membro effettivo: sig. Lucio Roncarati;

membro supplente: sig. Silvio Errico;

U.G.L.:

membro effettivo: sig. Guido Quaglino;

membro supplente: sig.ra Teresa Crispino.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari della Direzione regionale del lavoro della Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Genova, 18 gennaio 2005

Il direttore regionale: VETTORI

05A00633

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 gennaio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazioni delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, che prevede, l'istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro,

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del suddetto decreto ministeriale la commissione di certificazione è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'INAIL:

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del suddetto decreto ministeriale alle riunioni della commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979;

Acquisite le designazioni dei rispettivi rappresentanti da parte degli enti interessati;

Decreta:

Presso la direzione provinciale del lavoro di Chieti - Servizio politiche del lavoro, è costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro, composta come segue:

Presidente:

dott. Giovanni De Paulis, dirigente preposto direzione provinciale del lavoro di Chieti.

Componenti effettivi:

dott. Antonio Giannini, funzionario responsabile del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Chieti;

dott.ssa Maria Luciana Addario, funzionario addetto al servizio politiche del Lavoro della direzione provinciale del lavoro di Chieti;

dott. Luigi Cinalli, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Chieti;

dott. Donato Tribuzio, rappresentante dell'INAIL di Chieti;

Partecipanti a titolo consultivo:

dott. Carlo Ortolano, dirigente Agenzia delle entrate di Chieti;

sig. Maurizio Di Sante Marolli, rappresentante del consiglio provinciale consulenti del lavoro della provincia di Chieti;

dott. Gabriele Bascelli, rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti di Chieti;

rag. Fernanda De Luca, rappresentante del Collegio ragionieri e periti commerciali di Chieti;

avv. Bruno Marcone, rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Chieti.

Componenti supplenti:

rag. Valeriano De Angelis, funzionario addetto al servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Chieti;

rag. Annavincenza Di Giuseppe, funzionario addetto al servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Chieti;

sig.ra Ivana D'Orazio, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

sig. Paolo Montopoli, rappresentante INAIL;

dott. Argentino D'Auro, funzionario Agenzia delle entrate di Chieti;

sig.ra Paola Mammarella, rappresentante del Consiglio provinciale consulenti del lavoro della provincia di Chieti;

dott.ssa Anna Maria Capecci, rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti di Chieti;

rag. Enzo Di Moia, rappresentante del Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Chieti;

avv. Tommaso De Flaviis, rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chieti, 18 gennaio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A00689

DECRETO 19 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975, recante norme circa la composizione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto direttoriale n. 201/AG del 13 gennaio 2004 con il quale era stata disposta la sostituzione del rappresentante supplente dell'INPS in seno alla pre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

detta commissione, costituita per la provincia di Caserta e per il quadriennio 29 gennaio 2003-28 gennaio 2007, con il dott. Franciosi Michele;

Vista la nota dell'11 gennaio 2005, prot. n. 1373, con la quale la sede provinciale INPS di Caserta chiede la nomina a componente supplente della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dell'industria di Caserta il dott. Giuseppe Vatiero, nato il 4 maggio 1946;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta nomina;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Vatiero, nato il 4 maggio 1946 è nominato, in rappresentanza e su richiesta dell'INPS, componente supplente della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta, in sostituzione del dott. Michele Franciosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 gennaio 2005

Il direttore regionale: APREA

05A00734

DECRETO 20 gennaio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 che all'art. 1, commi 1 e 2, prevede la costituzione della commissione di certificazione prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 presso ogni direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato che alle riunioni di detta commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1, della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale suddetto;

Decreta:

1. È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Como - servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione, nelle persone dei signori:

Componenti di diritto:

dott. Silvia Campi, direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Como con funzioni di presidente;

dott.ssa Rosa Zecchillo, responsabile del servizio politiche del lavoro;

rag. Angela Geraci, funzionario del servizio politiche del lavoro;

dott. Antonio Cirnelli in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Como;

rag. Elio Genovese in rappresentanza dell'INAIL di Como.

Componenti a titolo consultivo:

dott.ssa Concetta Ascanio, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Como;

rag. Paolo Frisoni in rappresentanza dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

avv. Alberto Grandi, in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati;

dott. Giuseppe Natale, in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti;

rag. Giorgio Segreto, in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commerciali.

2. I componenti supplenti, di diritto e a titolo consultivo, saranno individuati con successivo provvedimento.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il decreto stesso, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR della Lombardia, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Como, 20 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

05A00690

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 gennaio 2005.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 23 novembre 2004 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

soc. coop. «Riccardo Da Gambatesa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gambatesa, costituita per rogito notaio dr. Puzone Fiorita in data 20 dicembre 1988, repertorio n. 14709, registro società n. 2306, n. R.E.A. 78161 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00764840708, n. posizione BUSC. 1024/237895;

soc. coop. «Consortile ambiente e lavoro soc. coop. a r.l.», con sede in S. Croce di M., costituita per rogito notaio dr. Rosa Antinucci in data 4 marzo 1997, repertorio n. 29597, registro società n. 131029 n. R.E.A. 101664 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00934970708, n. posizione BUSC. 1286/280364;

soc. coop. «Agricola matese soc. coop. a r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito notaio dr. Delli Venneri Silvestro in data 11 aprile 1979, repertorio n. 85356, registro società n. 1050, n. R.E.A. 66115 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00226910701, n. posizione BUSC. 659/169014.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 20 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A00792

DECRETO 21 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio cooperative edilizie centro nord S.c.r.l.», in Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la proposta avanzata dal commissario governativo della società cooperativa Consorzio cooperative

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

edilizie centro nord s.c.r.l., da cui risulta che la medesima si trova. nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio cooperative edilizie centro nord s.c.r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dr. Giuseppe Marchi in data 5 novembre 1981, repertorio n. 99005, registro società Tribunale di Parma n. 12139, codice fiscale n. 00743120347, Busc n. 1933/187142, è sciolta per atto di autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di liquidatore.

Gli eventuali interessati alla nomina del commissario liquidatore potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Parma, piazzale Matteotti, n. 9 - 43100 Parma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Parma, 21 gennaio 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A00793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2004.

Proroga dei termini previsti per l'aggiornamento delle informazioni della banca nazionale dati in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 15 giugno 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* CE L 156 del 13 giugno 2001, modificato da ultimo dal reg. (CE) n. 408/2003, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle modalità di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2003, con il quale è stato adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2004, recante aggiornamento del manuale operativo delle procedure, di cui al citato decreto 3 dicembre 2003, che dispone fra l'altro all'art. 1, comma 5, il termine ultimo di presentazione delle informazioni, relative all'aggiornamento della banca nazionale dati degli operatori, ai sensi dell'art. 4, del reg. (CE) n. 1148/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

Considerato che le organizzazioni di rappresentanza nazionale della produzione e del commercio hanno segnalato la difficoltà da parte degli operatori interessati ad aggiornare le informazioni contenute nella banca nazionale dati, entro il termine fissato dal citato decreto ministeriale 15 giugno 2004, e che il gruppo permanente Ministero, AGEA e Regioni, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003 allo scopo di assicurare l'adeguamento di natura tecnica del manuale, non ha espresso riserve sulla proroga del predetto termine;

Considerato altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003, gli aggiornamenti o le integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine ultimo indicato all'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 15 giugno 2004, entro il quale assicurare l'aggiornamento delle previste informazioni contenute nella banca nazionale dati, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1148/2001, è prorogato all'11 febbraio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2005
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 57

05A00863

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 11 gennaio 2005.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di riso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009333	Arpa	Bertone Sementi spa - Casale M.to (Alessandria)
009334	Brio	Bertone Sementi spa - Casale M.to (Alessandria)
009335	Tosca	Camelia Sementi - Lignana (Vercelli)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A00794

DECRETO 20 gennaio 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela Rossa Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata da Piemonte Asprofrut - Società consortile cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66160 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la società Piemonte Asprofrut - Società consortile cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regola-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla società Piemonte Asprofrut - Società consortile cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Mela Rossa Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Mela Rossa Cuneo».

Art. 2.

La denominazione «Mela Rossa Cuneo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66160 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Mela Rossa Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ROSSA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Le varietà.*

Con la indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» possono essere designate esclusivamente le seguenti varietà di mele e loro cloni derivanti da una severa selezione qualitativa delle varietà a tutt'oggi coltivate:

a) Red Delicious;

b) Gala;

c) Fuji;

d) Braeburn.

2.2. *Caratteristiche del prodotto.*

La «Mela Rossa Cuneo», si caratterizza per una sovracolorazione della buccia ed una tonalità della colorazione particolarmente luminosa e brillante.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e puliti ed in generale in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categorie di qualità extra e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red Delicious:

epicarpo: rosso intenso brillante, con estensione del sovracolore superiore al 85% della superficie intera, liscio, esente da untuosità e rugginosità, tollerata solo all'interno della cavità peduncolare;

forma: tronco conica oblunga;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° brix;

polpa: color bianco o bianco crema, di consistenza fondente.

Gruppo Gala:

epicarpo: rosso brillante con estensione del sovracolore superiore al 65% della superficie intera e distribuzione prevalentemente striata, liscio;

forma: rotondo allungata;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12° brix;

polpa: color bianco crema, croccante e succosa, fine e soda.

Fuji:

epicarpo colore: verde chiaro - giallo;

epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso › 50% della superficie;

calibro: diametro minimo 70 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12,5° brix;

durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Braeburn:

epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;

epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso › 60% della superficie;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5° brix;

durezza: minimo 5,5 kg/cm^2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione è identificabile con l'altipiano che si estende, ad una altitudine compresa tra 250 e 800 metri s.l.m., lungo la catena alpina occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie.

Da un punto di vista geografico la zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i seguenti comuni situati in parte nella provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino.

I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Chiusa Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Gaiola, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Moiola, Mondovì, Montanera, Morozzo, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Rossana, S. Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scamafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Vottignasco.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

La coltivazione del melo in Piemonte ha una antichissima tradizione che si perde nella notte dei tempi. Molte varietà di melo furono addirittura importate in questa regione fin dai tempi dei romani, popolo per il quale la mela era un frutto ricercato e prelibato, come dimostra l'attenzione dedicata a questo frutto sia nelle opere letterarie che nelle decorazioni pittoriche o scultoree di abitazioni e monumenti.

I primi segni però di una vera e propria frutticoltura si trovano nei giardini e negli orti di abbazie e conventi. La valorizzazione dei frutti del melo viene infatti intrapresa dagli ordini monastici cluniacensi prima e cistercensi poi, i quali si impegnarono a migliorare le varietà del periodo romano sopravvissute alle invasioni barbariche.

(Genesy A., 1892; Haussmann G., 1931; Mattirolo O., 1917).

Nel tardo medio evo iniziano a farsi strada le prime tecniche colturali .«I pomi» cessano così di essere cibo d'élite e si diffondono presto in ampi strati sociali. *(Carlone R., 1955).*

Negli statuti comunali e nei rendiconti delle castellanie sabaude si trovano sempre più frequenti le menzioni a alberi da frutto piantati ai bordi di coltivi, in prati aperti o chiusi, campi a cereali, orti, *brolii* (orti alberati), giardini, cortili, vigne e si comincia a parlare di *planterii* o, più specificatamente di *pomerii*. Il melo comincia ad essere protetto dalle autorità comunali e diviene tra i fruttiferi predominanti nel Piemonte ed in particolare nel cuneese.

Richieste per il consumo locale, le mele delle colline cuneesi vengono consumate crude o cotte (spesso con anice o in acqua di rose) sul luogo di raccolta, mentre l'esubero viene esportato con l'imposizione però di un pedaggio, come risulta dagli Statuti di Bra. Le confetture di frutta, in particolare, continuano ad essere segno di ricercatezza e di lusso sulle mense della nobiltà e della Corte dei Savoia dove si ha notizia di confetture preparate dalla duchessa Bianca di Monferrato, moglie di Carlo I.

Durante il Rinascimento, grazie anche al diffondersi della stampa e dei primi trattati di agricoltura, si registra un forte impulso della frutticoltura.

È sul finire del 1700, quando i contadini che attraversavano le Alpi alla ricerca di un lavoro, cominciarono ad importare nuovi semi, varietà e sistemi di impianto e di potatura già presenti in Francia, che si assiste alla nascita della frutticoltura piemontese. Importante contributo all'accelerazione delle ricerche e degli studi delle pratiche colturali, proviene dalla Accademia di Agricoltura, fondata nel 1785 a Torino che attraverso la sperimentazione di nuove specie e la organizzazione di corsi di frutticoltura inizia a formare frutticoltori professionalmente preparati.

Di particolare rilievo, per la diffusione della frutticoltura piemontese, sono nel 1800 i vivai dei fratelli Burdin, sorti a Chambery. In questi vivai nasce anche un museo pomologico nel quale vengono conservati i modelli di tutti i frutti coltivati nei Regi Stati, con una evidente preponderanza delle varietà di melo, ben 72, catalogate e presenti anche nella collezione della Accademia di Agricoltura di Torino.

Agli inizi del novecento, l'area di coltivazione, dalle vallate alpine e dalle zone pedemontane e collinari, si estende agli altipiani cuneesi. La vocazione produttiva di questo territorio per le mele rosse è testimoniata dalla ampia gamma di varietà locali a buccia rossa che quivi spontaneamente si originarono *(Bounous G., 1980; Breviglieri N., 1950; Carlone R., 1955).*

Una tale gamma varietale, per l'apprezzamento dei consumatori e per la vicinanza dei mercati, conserva la propria validità fino al comparire agli inizi del '900 delle moderne varietà a buccia rossa con le quali è possibile soddisfare mercati più ampi e soprattutto più lontani.

Le valli cuneesi sono caratterizzate in modo indelebile dalla coltivazione della «Mela Rossa», gli oltre 3.000 produttori, organizzati in strutture singole ed di lavorazione e commercializzazione, nonché l'indotto legato alla gestione della filiera: macchinari, trasporti, costituiscono la ragione basilare della importanza economica della coltura.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Mela Rossa Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Mela Rossa Cuneo» in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

iscrizione dei condizionatori in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;

annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, dei quantitativi delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Il sistema di produzione.*

I sistemi di produzione della «Mela Rossa Cuneo» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

Le pratiche colturali ammesse per la «Mela Rossa Cuneo» I.G.P., sono quelle tradizionalmente in uso nel territorio. Il metodo di ottenimento del prodotto avrà come elementi salienti i seguenti punti:

5.2. *Densità di impianto.*

Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente utilizzati nell'areale di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La densità di impianto e le forme di allevamento devono essere finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, che rappresenta uno dei fattori determinanti ai fini dell'ottenimento della tipica colorazione dei frutti.

L'ampiezza degli interfilari non dovrà in ogni caso essere inferiore a 3 m, mentre la distanza degli alberi sulla fila non sarà inferiore a 0,8 m. La densità massima non dovrà superare 4.000 alberi/ettaro.

5.3. *Gestione del terreno.*

Sotto il profilo pedologico il territorio destinato alla produzione della «Mela Rossa Cuneo» e caratterizzato da terreni prevalentemente alluvionali, tendenzialmente sub-acidi, con tessitura da sciolta a medio impasto.

La fertilizzazione del terreno attraverso l'apporto di sostanze organico-minerali avrà come scopo quello di ripristinare la struttura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

fisica e biologica e di mantenere il corretto equilibrio fisico chimico del terreno, assumendo una funzione di pratica integrativa all'inerbimento.

È ammesso l'inerbimento controllato dell'interfilare, mentre è fatto divieto di impiego di erbicidi residuali sul filare.

5.4. *Controllo della produzione.*

La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva. Tale secondo intervento sarà finalizzato a garantire la ottimale illuminazione dei frutti necessari a far sviluppare la colorazione tipica.

La protezione fitosanitaria verrà ottenuta facendo ricorso ai fitofarmaci ammessi, nelle dosi e nelle modalità di distribuzione, previste dalla legislazione vigente.

5.5. *Irrigazione.*

L'uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l'ottenimento della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P.

In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualità della polpa e la serbevolezza della «Mela Rossa Cuneo», ogni pratica irrigua deve essere sospesa otto giorni prima della raccolta.

5.6. *Raccolta.*

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà, la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele e con il prodotto al giusto grado di maturazione.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la colorazione rossa ottimale stabilita per poterla presentare al consumo con i criteri di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare.

5.7. *Produzioni.*

La produzione massima realizzabile non può superare le 60 t/ha.

5.8. *Conservazione.*

La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. avverrà, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

La conservazione, il confezionamento e l'etichettatura del prodotto deve avvenire nella zona indicata all'art. 3 del presente disciplinare per assicurare la qualità, la tracciabilità e il controllo del prodotto.

5.9. *Commercializzazione.*

La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sottoindicato:

Gala	da inizio agosto	a fine marzo
Red Delicious	da inizio settembre	a fine maggio
Braeburn	da fine settembre	a fine giugno
Fuji	da inizio ottobre	a fine luglio

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

L'areale di produzione della «Mela Rossa Cuneo» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla Mela rossa.

L'altitudine è compresa tra 250 e 800 m s.l.m., ed è tra le più elevate della frutticoltura europea: la coltivazione avviene alle falde di rilievi montuosi di considerevole altitudine (Monviso 3.841 m s.l.m.) la cui presenza origina la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera che determinano condizioni particolarmente favorevoli alla melicoltura.

Altro effetto peculiare è dato dalle forti escursioni termiche circadiane e dai cicli di bagnatura/asciugatura dell'epidermide dei frutti che interagiscono positivamente con il genotipo delle cultivar di melo atte a sviluppare una sovracolorazione rossa della buccia sia per quanto riguarda l'estensione che la tonalità della colorazione

Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche del territorio della «Mela Rossa Cuneo», sulla base della «Carta dei suoli del Territorio frutticolo piemontese occidentale» possiamo individuare essenzialmente due aree distinte. La prima è una zona sud, che corrisponde sostanzialmente all'altipiano cuneese in cui prevalgono suoli evoluti, dotati di una certa profondità con differenti orizzonti di accumulo di argilla ed un substrato ghiaioso relativamente superficiale (circa 50 cm di profondità). L'altra zona è la rimanente porzione di territorio a nord del cuneese e comprende il saluzzese ed il pinerolese le cui caratteristiche pedologiche sono riconducibili a suoli originati da depositi alluvionali molto recenti, ghiaiosi o profondi ma ben drenati.

Relativamente alle temperature, dicembre è il mese più freddo (– 1,2 ºC - 4,2 ºC), luglio - agosto i mesi più caldi (26 ºC - 28 ºC).

L'insieme di questi fattori determinano l'instaurarsi di ottime condizioni per l'impollinazione (sull'altipiano cuneese si riscontra infatti bassa umidità relativa e brezze che agevolano il volo degli insetti pronubi e di conseguenza facilitano la veicolazione del polline).

Grazie alla vicinanza della catena Alpina, tutta l'area frutticola del cuneese gode di una sufficiente disponibilità idrica utile per la coltivazione della mela.

Si tratta di un territorio dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, di escursione termica giornaliera e di alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti.

L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità della «Mela Rossa Cuneo», che si caratterizza in modo particolare per la brillantezza e lucentezza del colore dell'epidermide. *(Fiusello N., 1979, Romisondo P., Pellegrino S., Me G., Radicati di Bronzolo L., 1986).*

Questi peculiari fattori climatici ed ambientali, in sinergia con la secolare opera dell'uomo che, grazie alle sue capacità culturali, alla continua messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva locale, (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione della mela di Cuneo nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche uniche riconosciute sia dalla letteratura tecnico scientifica specifica sia dal punto di vista della valorizzazione commerciale.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Mela Rossa Cuneo» viene immessa al consumo utilizzando gli imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

L'identificazione del Prodotto I.G.P. dovrà avvenire nelle confezioni o sui singoli frutti in cui dovrà apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Nelle confezioni aperte deve essere presente la bollinatura dei singoli frutti. Essa non potrà interessare meno del 50% dei frutti presenti nella confezione.

È consentito in abbinamento alla Indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'Indicazione geografica protetta, sono di seguito riportati.

Note identificative della composizione.

Il logo è composto da un tratto che rappresenta il profilo della mela, realizzato in modo gestuale. La dicitura «Mela Rossa Cuneo I.G.P.» si sviluppa all'interno del tratto allineata ad epigrafe come a simboleggiare il frutto vero e proprio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sul lato destro, la dicitura per esteso di «Indicazione geografica protetta», segue il profilo del tratto armonizzando la composizione.

Note identificative dei caratteri.

Mela Rossa Cuneo:

carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati.

IGP:

carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati.

Indicazione geografica protetta:

carattere: Helvetica grassetto.

RIFERIMENTI COLORE

Mela Rossa Cuneo:

colore pieno: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;

retinati: 30% del colore pieno.

IGP:

colore pieno: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;

retinati: 30% del colore pieno;

Indicazione geografica protetta:

colore: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;

Tratto grafico:

colore: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta.

Mela Rossa Cuneo:

colore pieno: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;

retinati: 30% del colore pieno.

IGP:

colore pieno: riferimento pantone 355C, quadricromia 100 giallo + 100 cyan;

retinati: 30% del colore pieno.

Indicazione geografica protetta:

colore: riferimento pantone 355C, quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

Tratto grafico:

colore: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;

Mela Rossa Cuneo:

colore pieno: nero 100%;

retinati: 30% del colore pieno.

IGP:

colore pieno: nero 100%;

retinati: 30% del colore pieno;

Indicazione geografica protetta:

colore: nero 100%.

Tratto grafico:

colore: nero 100%.

Nella designazione è, comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Mela Rossa Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

05A00687

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome, avente ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Rilevato che le infezioni da Legionella sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità europea in cui è operante l'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto superiore di sanità del nostro Paese;

Visto il proprio atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000, recante linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, con il quale Governo e regioni e province autonome hanno concordato sulla necessità di attivare sul territorio nazionale misure di prevenzione e controllo, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee, in relazione alle esigenze della loro programmazione;

Vista la proposta di accordo, pervenuta dal Ministero della salute il 12 ottobre 2004, nel testo predisposto dal Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate dell'Istituto superiore di sanità, che tiene conto delle Linee guida di cui al citato atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento il 18 novembre 2004, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente perfezionato il testo della proposta di accordo in esame;

Acquisito l'assenso del Ministro della salute e delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome, nei termini sotto riportati:

1. *Obiettivo.*

Il presente accordo:

si propone di organizzare e orientare le attività dei laboratori nel settore della diagnostica della legionellosi e del controllo ambientale di Legionella;

è rivolto agli operatori di sanità pubblica, ai microbiologi laboratoristi ed a tutto il personale comunque coinvolto nel controllo della legionellosi in Italia.

2. *Generalità su Legionella e legionellosi.*

2.1. Il genere Legionella è composto attualmente da 48 specie di batteri Gram-negativi che comprendono 70 distinti sierogruppi. Le legionelle sopravvivono come parassiti intracellulari nei protozoi di acqua dolce o nei biofilms.

La *Legionella pneumophila*, composta da 15 sierogruppi, è la specie predominante nella patologia umana. Dagli ambienti acquatici naturali, laghi, corsi d'acqua, acque termali, la Legionella può contaminare gli ambienti acquatici artificiali, acque condottate cittadine, impianti idrici degli edifici, piscine e fontane.

2.2. L'infezione avviene principalmente per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di goccioline o particelle di polvere umida. Le vie di trasmissione sono prevalentemente tutti i sistemi generanti aerosol (docce, rubinetti, idromassaggi, fontane, sistemi di condizionamento dell'aria, torri di raffreddamento). Anche l'uso di apparecchiature per la respirazione assistita è spesso causa di infezione.

Il rischio dell'acquisizione della malattia è prevalentemente correlato a due fattori: la suscettibilità del soggetto esposto e l'intensità di esposizione (virulenza, carica batterica infettante e tempo di esposizione).

Fattori predisponenti la malattia, legati al soggetto, sono l'età avanzata, il fumo di sigaretta, la presenza di malattie croniche e l'immunodeficienza.

2.3. L'infezione da legionelle può dar luogo a due distinti quadri clinici: la febbre di Pontiac e la malattia dei Legionari:

la febbre di Pontiac è la manifestazione sintomatologica acuta non polmonare dell'infezione da Legionella. Ha un'incubazione molto breve, 36-48 ore, ed ha caratteristiche simil-influenzali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la malattia dei Legionari ha un esordio brusco con un'incubazione da 2 a 10 giorni. Si manifesta con un interessamento polmonare lombare di discreta o notevole gravità. A volte vengono riportati sintomi extrapolmonari, quali dolori gastrointestinali, alterazione dello stato mentale e disturbi cardiaci.

Le legionelle sono responsabili dell'1-5% dei casi totali di polmonite comunitaria e del 20-30% di tutte le polmoniti nosocomiali. Nel 2001 l'incidenza della malattia è stata pari a 5,7 casi per milione de abitanti, con una letalità totale del 13% che raggiunge il 22% nei casi nosocomiali.

3.I. *Laboratori.*

3.1. Articolazione dei laboratori.

La ricerca di Legionella nei campioni clinici ed ambientali è fondamentale per il controllo della legionellosi. A tale scopo i laboratori con attività di diagnosi e controllo ambientale per Legionella si organizzano in tre livelli gerarchici, con ordine crescente di responsabilità diagnostica, attività e strutture:

1) laboratori di base;

2) laboratori regionali di riferimento;

3) laboratorio nazionale di riferimento.

3.2. Laboratori di base.

Rappresentano la base della piramide funzionale della rete di sorveglianza della legionellosi. Essi sono distribuiti in tutto il territorio nazionale come sezione funzionale separata all'interno di un laboratorio pubblico di analisi ospedaliero o di sanità pubblica o ambientale.

3.2.1. Funzioni.

I laboratori di base:

effettuano diagnosi microbiologica di legionella da campioni clinici e/o ambientali;

comunicano al livello superiore, ovvero al laboratorio regionale di riferimento, i campionamenti effettuati e i loro risultati;

inviano i campioni clinici ed ambientali al laboratorio regionale di riferimento in caso di diagnosi dubbia e/o per l'identificazione a livello di singola specie e/o sierogruppo.

3.2.2. Requisiti.

Per svolgere queste funzioni, il laboratorio di base deve possedere i seguenti requisiti:

3.2.2.1. Strutture ed attrezzature:

a) locali ed attrezzature compatibili almeno con un livello di contenimento 2, cappa a flusso laminare di classe 2 con filtri HEPA;

b) locali confinati al solo personale autorizzato (con divieto di consumare cibi e bevande);

c) dispositivi di protezione individuali (camici, guanti, maschere, schermi od occhiali);

d) incubatore a 37 ºC con 2,5% di CO_2;

e) bagno termostatico;

f) autoclavi per smaltire adeguatamente campioni ambientali e biologici potenzialmente infetti;

g) terreni di coltura per *Legionella species* sottoposti a controllo di qualità per ogni lotto, verificando la crescita sia di *Legionella pneumophila* che di *Legionella bozemani*;

h) reagenti per discriminare Legionella in: *Lp1, Lp2-14* e *Legionella species*;

i) procedure per l'invio di campioni ambientali o biologici ai laboratori regionali di riferimento (contenitori, confezionamento, mezzi di trasporto, ecc.);

j) kit per la determinazione dell'antigene urinario e per la determinazione del titolo anticorpale (nei laboratori dove si effettua diagnosi anche su campioni clinici;

k) un congelatore, a − 20 ºC o a − 35 ºC per la conservazione dei ceppi.

3.2.2.2. Personale.

Il laboratorio deve:

a) possedere personale tecnico, laureato o diplomato, con le capacità di:

isolare Legionella da campioni ambientali e biologici;

quantificarla (nel caso di campioni ambientali);

identificarla a livello di specie;

b) possedere e garantire al personale il possesso di procedure operative standard, sulla base di quelle fornite dall'Istituto superiore di sanità o da altri organismi scientifici riconosciuti a livello internazionale, per l'isolamento e la quantificazione di Legionella su campioni ambientali e/o clinici;

c) partecipare a controlli di qualità organizzati dai laboratori regionali di riferimento;

d) dare la possibilità al personale di ricevere formazione ed aggiornamento sull'argomento.

3.3. Laboratori regionali di riferimento.

I laboratori regionali di riferimento, che devono essere individuati da ciascuna regione, costituiscono un punto di riferimento per i laboratori di base, ed operano in stretta collaborazione con il laboratorio nazionale di riferimento. Essi utilizzano metodiche aggiornate e validate, per poter confrontare i risultati con i laboratori degli altri Paesi membri della Comunità europea.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.3.1. Funzioni.

I laboratori regionali di riferimento:

a) intervengono sempre in caso di cluster e/o di caso singolo, e ogni qualvolta i laboratori di base non sono in grado di identificare con certezza la contaminazione da Legionella o confermare la diagnosi presuntiva da campioni clinici o ambientali;

b) verificano periodicamente le proprie capacità di isolamento, identificazione e quantificazione attraverso un controllo di qualità interno ed un controllo di qualità esterno, inviato dal laboratorio nazionale di riferimento;

c) inviano i ceppi di Legionella al laboratorio nazionale di riferimento dell'Istituto superiore di sanità, quando richiesto;

d) organizzano corsi di formazione per i laboratori di base, in collaborazione con il laboratorio nazionale di riferimento;

e) agiscono anche da laboratorio di base, ove necessario o in situazioni di emergenza;

f) trasmettono tempestivamente i risultati delle analisi all'ASL di competenza, per consentire gli interventi necessari in merito alla prevenzione della legionellosi.

3.3.2. Requisiti.

Per svolgere queste funzioni, il laboratorio regionale di riferimento, oltre a tutto quanto già previsto per i laboratori di base, in termini di personale, strutture e attrezzature, deve possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

3.3.2.1. Personale:

a) avere un responsabile o un referente.

3.3.2.2. Strutture e attrezzature:

a) tutta la strumentazione indicata per i laboratori di base corredata di registri di manutenzione, livello di contenimento di classe 2ª ed una sezione dedicata alla diagnosi di Legionella;

b) un microscopio che permetta l'osservazione in fluorescenza;

c) un personal computer per una facile e rapida archiviazione e consultazione dei dati;

d) reagenti (anticorpi monoclonali o policlonali) per l'identificazione di Legionella a livello di singola specie e di singolo sierogruppo.

3.4. Laboratorio nazionale di riferimento.

Il laboratorio nazionale di riferimento è situato presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immuno-mediate dell'Istituto superiore di sanità.

3.4.1. Funzioni.

Il laboratorio nazionale di riferimento svolge i seguenti compiti:

a) tipizza i ceppi di Legionella inviati dai laboratori di riferimento regionale su base:

antigenica: discriminando a livello di sierogruppo e di sottotipo monoclonale;

genomica: mediante le opportune tecniche molecolari;

b) mantiene una ceppoteca con tutti i ceppi ricevuti dai laboratori regionali di riferimento e confermati come Legionella. I ceppi conservati a − 80 °C sono corredati di schede informative, raccolte in una banca dati;

c) effettua attività di ricerca, per migliorare le conoscenze ed informazioni su aspetti patogenetici, clinici, diagnostici ed ambientali della legionellosi;

d) partecipa all'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI);

e) mantiene un registro nazionale della legionellosi in cui sono registrate tutte le informazioni anagrafiche, cliniche, microbiologiche ed epidemiologiche di ogni singolo caso notificato;

f) svolge in collaborazione con altri Dipartimenti e Centri dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute, la sorveglianza epidemiologica internazionale della legionellosi associata ai viaggi;

g) effettua attività di formazione sulle metodiche di analisi di campioni ambientali e clinici per i dipendenti tecnici e laureati di pubbliche istituzioni (ARPA, ASL, Università);

h) fornisce consulenze ed expertise tecnica, laddove richiesto, al Ministero della salute ed alle regioni;

i) interviene in situazioni epidemiche particolari in supporto o in sostituzione dei laboratori regionali di riferimento;

j) organizza insieme ai laboratori regionali di riferimento i controlli di qualità della diagnostica di Legionella.

3.4.2. Requisiti.

3.4.2.1. Il laboratorio nazionale di riferimento deve avere un responsabile.

3.4.2.2. Il laboratorio nazionale di riferimento possiede tutte le strutture e le strumentazioni dei livelli inferiori ed una sezione esclusivamente dedicata alla legionellosi.

Roma, 13 gennaio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

05A00848

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005:

Tavalazzi Paolo, notaio residente nel comune di Carpaneto Piacentino, d.n. Piacenza, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

La Rosa Emanuela, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di San Giovanni in Persiceto, d.n. Bologna, con l'anzidetta condizione;

Tita Gian Antonio, notaio residente nel comune di Gargnano, d.n. Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Esposito Paola, notaio residente nel comune di Verolanuova, d.n. Brescia, è trasferito nel comune di Manerbio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lombardo Concetto, notaio residente nel comune di Giarre, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Arseni Daniela, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Formia, d.n. Latina, con l'anzidetta condizione;

Abbate Massimo Felice, notaio residente nel comune di Siano, d.n. Salerno, è trasferito nel comune di Minturno, d.n. Latina, con l'anzidetta condizione;

Magaudda Marina, notaio residente nel comune di Laureana di Borrello, d.n. Palmi, è trasferito nel comune di Tortorici, d.n. Messina, con l'anzidetta condizione;

Quatraro Gabriella, notaio residente nel comune di Vercelli, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Bollate, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Lucca Raffaella, notaio residente nel comune di Grosotto, d.n. Sondrio, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Baggini Paola, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Cologno Monzese, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Tuccillo Fabiana, notaio residente nel comune di Rozzano, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Masini Enrico, notaio residente nel comune di Monticelli d'Ongina, d.n. Piacenza, è trasferito nel comune di Peschiera Borromeo, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Cavallotti Laura, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Giusti Benedetto, notaio residente nel comune di Cassino, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Marinelli Maurizio, notaio residente nel comune di Procida, d.n. Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Giovine Gaetano, notaio residente nel comune di Morcone, d.n. Benevento, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Squillaci Alessandro, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Umbertide, d.n. Perugia, con l'anzidetta condizione;

Nieddu del Rio Costantino, notaio residente nel comune di Bianco, d.n. Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Cantamaglia Flaminia, notaio residente nel comune di Montesilvano, d.n. Teramo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tamburrino Raffaele, notaio residente nel comune di Massa, d.n. della Spezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Capozzi Eleonora, notaio residente nel comune di Orbetello, d.n. Grosseto, è trasferito nel comune di Tarquinia, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Nobile Matteo, notaio residente nel comune di Magliano Sabina, d.n. Viterbo, è trasferito nel comune di Velletri, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Moroni Renato, notaio residente nel comune di Castellabate, d.n. Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Provitera Paolo, notaio residente nel comune di Carinola, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Nocera Pietro, notaio residente nel comune di Miglianico, d.n. Chieti, è trasferito nel comune di Castel Volturno, d.n. Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Minniti Giuseppe, notaio residente nel comune di Priolo Gargallo, d.n. Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione.

Con decreto dirigenziale 27 gennaio 2005:

il decreto dirigenziale 25 gennaio 2005 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Squillaci Alessandro alla sede di Umbertide, distretto notarile di Perugia;

Carbonari Elisabetta, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

05A00855

Annullamento di trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 27 gennaio 2005:

il decreto dirigenziale 25 gennaio 2005 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Squillaci Alessandro alla sede di Umbertide, distretto notarile di Perugia;

Carbonari Elisabetta, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

05A00856

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale 21 gennaio 2005 è stato revocato il decreto dirigenziale 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Spinazzola Massimo alla sede di Cosenza.

05A00774

MINISTERO DELLA SALUTE

Ripristino della validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali rilasciata all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Istituto di igiene.

Con decreto dirigenziale 19 gennaio 2005, n. 3589, è stata ripristinata la validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali rilasciata all'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma - Istituto di igiene.

05A00857

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa edilizia «Habitat 79 a r.l.», in Montecatini Terme.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Pistoia, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma secondo del codice civile, della sottoelencata società cooperativa in liquidazione: cooperativa edilizia «Habitat 79 a r.l.», con sede in Montecatini Terme, via Veneto n. 10/15, costituita a rogito notaio dott. Agostani Stromillo, in data 21 novembre 1979, numero repertorio 1415, codice fiscale n. 00424990471.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro - Area cooperazione, via Desideri n. 34 - Pistoia, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

05A00634

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Blue note a r.l.», in Latina

È in corso l'isruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Blue note a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Raffaella Mandato di Latina 27 giugno 1986, repertorio n. 33414) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00704

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che - dagli accertamenti effettuati - risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2545-septiesdecies del codice civile:

1) coop. «Europa 92» a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 28 marzo 1990 con atto rogato dal notaio Giuseppe Murolo di Corato, repertorio n. 37766, posizione n. 6775 - codice fiscale 04139000725 - R.E.A. n. 295661, registro società n. 10227;

2) coop. «Eurofrutta» a r.l., con sede in Canosa di Puglia, costituita in data 7 febbraio 1995 con atto rogato dal notaio Pappa Monteforte Vincenzo di Canosa di Puglia, repertorio n. 7965, posizione n. 7487 - codice fiscale 04694790728 - R.E.A. n. 0330167, registro società n. 12909;

3) coop. «Arcobaleno» a r.l., con sede in Andria, costituita in data 9 maggio 1993 con atto rogato dal notaio Maria Teresa Guerra di Trani, repertorio n. 32887, posizione n. 7400 - codice fiscale 04474180728 - R.E.A. n. 323418, registro società n. 12402.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

05A00795

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Alleanza a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Alleanza a r.l.» sede legale in Milano, via Pedroni 40 costituita per rogito notaio dott. Francesco Gallizia di Milano.

In data 20 giugno 1986, rep. n. 17315, racc. 2596, Busc. n. 12810/222844, codice fiscale n. 08523460155.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 026792316 - fax 026792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00860

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministri della salute e delle attività produttive, in data 8 aprile 2004, è stata istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la commissione interministeriale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, in materia di disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico.

05A01015

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasformazione della forma giuridica della società «Eos servizi fiduciari S.p.a.», in Milano

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 14 luglio 1987, modificata in date 11 ottobre 1994 e 12 luglio 2002, alla Società «Eos servizi fiduciari S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e Codice fiscale n. 07068510150, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Eos servizi fiduciari S.p.a.».

05A00775

Modifica della denominazione della società «SVIR S.p.a.», in Vicenza, variata in «SVIR S.p.A. Società fiduciaria e di revisione».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 24 aprile 1989, modificato in data 19 giugno 1998, alla Società «SVIR S.p.A.», con sede legale in Vicenza, numero di iscrizione nel registro delle Imprese e C.F. 01995200241, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «SVIR S.p.a. Società fiduciaria e di revisione.».

05A00776

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decadenza dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo CPF Enginering, in Montecchio Maggiore.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 gennaio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza di rinuncia della CPF Enginering con sede legale in piazza Carli 6/a Montecchio Maggiore (Vicenza) del 7 aprile 2004;

(Omissis)

L'Organismo CPF Enginering, con sede legale in piazza Carli 6/a, Montecchio Maggiore (Vicenza) è dichiarato decaduto a seguito di rinuncia all'esercizio dell'attività di certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE.

Il decreto, pubblicato per estratto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

05A00790

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo E.S.C. - Engineering Safety Certification S.r.l., in Caltanissetta.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 gennaio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 5 luglio 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

E.S.C. - Engineering Safety Certification S.r.l., con sede legale in viale della Regione, 6 - 93100 Caltanissetta.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A00791

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Lombardia

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 novembre 2004 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Lombardia, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

05A00854

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabbroral»

Estratto determinazione n. 5 del 24 gennaio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Medicinale: GABBRORAL.

Confezione:

A.I.C. n. 014015010 - 12 compresse 250 mg.

A.I.C. n. 014015034 - Flacone sciroppo 60 ml.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l, con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibustrin»

Estratto determinazione n. 6 del 24 gennaio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Medicinale: IBUSTRIN.

Confezione:

A.I.C. n. 025308038 - 30 compresse 200 mg.

A.I.C. n. 025308040 - 48 compresse 200 mg.

A.I.C. n. 025308065 - 6 F liof. + 6 F solv 200 mg.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l, con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metiguanide»

Estratto determinazione n. 7 del 24 gennaio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Medicinale: METIGUANIDE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione:

A.I.C. n. 021037015 - «30 compresse 500 mg».

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l, con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zimox»

Estratto determinazione n. 8 del 24 gennaio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Medicinale: ZIMOX.

Confezione:

A.I.C. n. 023086061 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 023086097 - «5G/100 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 023086109 - «10 G/2000 ml gocce orali, sospensione» 1 flacone gocce 20 ml + 1 flacone solvente 16 ml;

A.I.C. n. 023086150 - «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 023086162 - «500 mg compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

A.I.C. n. 023086174 - «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l, con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00777

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi e confezioni di riferimento non presenti in elenco:

ATC C03CA04; Principio attivo Torasemide; Confezione di riferimento 14 unità 10 mg - uso orale.

05A00796

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica del capitale sociale de «La Venezia assicurazioni S.p.a.», in Mogliano Veneto

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 20 gennaio 2005 ha approvato, ai sensi dell'articolo dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 14 dicembre 2004 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti de La Venezia Assicurazioni S.p.a.

Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 80.200.000 a € 95.200.000 (art. 5 dello statuto).

05A00903

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501029/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DOCUMENTO PRESENTE SU FONTE ISTITUZIONALE - GUritel — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 5 *

€ 1,00